

DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2022

554/2022/R/COM

DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2021 E 2022 A FORNITURE SERVITE DA RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1226^a riunione del 8 novembre 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05), in particolare l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (nel seguito: decreto-legge 21/22) e, in particolare, l'articolo 6;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22) e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità) 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 227/2021/R/com e dalla

- deliberazione 106/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico” con particolare riferimento all’Allegato E (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale” (di seguito: deliberazione 366/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento” (di seguito: deliberazione 106/2022/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com, recante “Modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell’anno 2022 agli aventi diritto”;
 - il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 (nel seguito: bonus sociali nazionali) siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità ha (tra l’altro):
 - definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema

Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito da Acquirente Unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;

- approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- precisato, con la deliberazione 366/2021/R/com, l’assetto delle responsabilità del trattamento dei dati personali funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico e del bonus sociale elettrico a clienti finali serviti da reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- nella fase di prima attuazione del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione;
- nello specifico, ai sensi del quadro normativo di riferimento in materia di *privacy* e considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, si è ritenuto utile modulare gli adempimenti *privacy* preliminari con un approccio differenziato in relazione al prevedibile rischio associato ai trattamenti effettuati da ciascun Gestore di rete non interconnessa, nominato Responsabile del trattamento;
- i flussi informativi previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com sono avviati solo una volta completati gli adempimenti di cui al punto precedente;
- pertanto, al fine di consentire di concludere in tempi ragionevolmente contenuti i procedimenti di riconoscimento automatico del bonus 2021 a forniture su reti di distribuzione non interconnesse, gli uffici dell’Autorità hanno elaborato un’ipotesi di disciplina semplificata da applicare con riferimento a tali procedure, la cui fattibilità tecnica è stata preliminarmente verificata con il Gestore del SII ed è stata successivamente oggetto di un *focus group*, svoltosi il 6 luglio 2022, con le imprese elettriche interessate;
- in particolare, nell’ipotesi di disciplina semplificata di cui sopra l’Autorità ha ipotizzato, che:
 - il bonus sociale elettrico per le annualità 2021 venga riconosciuto a tutti i nuclei familiari ISEE che non sono già risultati beneficiari di un bonus della stessa tipologia e per lo stesso anno di competenza su forniture servite da reti interconnesse;
 - a tal fine, il Gestore del SII, su indicazione dell’Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, invii al Gestore di rete non interconnessa una comunicazione contenente le informazioni relative a tutte le DSU 2021 di competenza del medesimo Gestore;
 - il Gestore della rete, sia tenuto a garantire il rispetto del vincolo di unicità e, dunque, a riconoscere a ciascun nucleo familiare ISEE di competenza non più

- di un bonus sociale elettrico 2021;
- entro il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione del Gestore del SII, qualora la verifica di unicità di cui al precedente alinea abbia dato esito positivo, il Gestore della rete, procedendo in ordine cronologico, liquidi il bonus sociale elettrico secondo una delle seguenti modalità:
 - ✓ con un contributo *una tantum*, tramite assegno circolare non trasferibile o altra modalità indiretta, che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del beneficiario;
 - ✓ in bolletta (previa individuazione della fornitura), nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione;
 - allo scopo di informare il cliente che il contributo *una tantum* ricevuto con le modalità di cui sopra è relativo al bonus sociale elettrico 2021:
 - ✓ qualora il bonus sia corrisposto dal Gestore della rete come contributo *una tantum* con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore sia tenuto ad inviare unitamente all'assegno, all'indirizzo di abitazione del dichiarante la DSU, una comunicazione che specifichi che l'importo erogato viene corrisposto a titolo di bonus elettrico relativo all'anno 2021;
 - ✓ qualora il bonus sia corrisposto dal Gestore della rete come contributo *una tantum* con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il medesimo Gestore sia tenuto ad indicare nella causale di pagamento la dicitura «*Bonus sociale elettrico 2021*»;
 - ✓ qualora il bonus sia corrisposto dal Gestore in bolletta, il Gestore della rete sia tenuto a segnalarlo nello stesso documento di fatturazione, con le modalità ritenute più opportune.
 - il Gestore della rete sia tenuto al rispetto di obblighi di rendicontazione al SII relativi alla corresponsione del bonus sociale agli aventi diritto in adempimento al presente provvedimento, in analogia a quanto previsto in materia dalla deliberazione 63/2021/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso del *focus group* con gli operatori interessati è emersa una generale condivisione relativamente all'obiettivo di declinare una disciplina semplificata ai fini della prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico e che gli operatori non hanno evidenziato criticità in relazione all'ipotesi di disciplina semplificata illustrata dagli Uffici dell'Autorità;
- successivamente al *focus group* non sono pervenute osservazioni da parte dei Gestori di rete non interconnesse.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- confermare l'introduzione di una disciplina semplificata di riconoscimento del bonus sociale elettrico per l'anno 2021 nei termini illustrati agli operatori e, al contempo, estendere l'applicazione di tale disciplina semplificata anche all'annualità 2022, al fine di rendere meno oneroso e più spedito anche il processo di riconoscimento del bonus sociale elettrico 2022 alle forniture servite da reti di distribuzione non interconnesse;
- prevedere che, ai fini di quanto sopra, il Gestore del SII debba trasmettere ai singoli Gestori di rete di distribuzione non interconnessa, su indicazione dell'Autorità, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali applicabile, due distinte comunicazioni, contenenti le informazioni relative, rispettivamente, a tutte le DSU 2021 e a tutte le DSU 2022 di competenza del medesimo Gestore

DELIBERA

1. di approvare, in deroga alle disposizioni della deliberazione 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata che con essa risultino incompatibili, la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale elettrico per clienti serviti da reti di distribuzione non interconnesse allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle Imprese e del made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'associazione UNIEM – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Acquirente Unico S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini